



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 7 agosto 2007
Rif. P/CR.c/3386

CIRCOLARE N° 265

Oggetto: Circolare del C.N.G. n° 252/2007 - “Significato giuridico di «competenza concorrente»”.

Questo Consiglio, in data 25.01.2007, trasmetteva a tutti gli OO.RR. la circolare n° 252, recante *“Parere relativo alla competenza del geologo a redigere relazioni idrogeologiche, idrologiche ed idrauliche”*.

La circolare, nell'analizzare partitamente le caratteristiche di ciascuna relazione, stabilendone i caratteri peculiari, concludeva affermando la competenza esclusiva del geologo per la relazione idrogeologica, mentre evidenziava la sussistenza di una competenza concorrente con quella dell'ingegnere idraulico, in materia idrologica ed idraulica.

Il Dipartimento Ambiente di una Regione, interessato all'argomento, accogliendo le deduzioni e le conclusioni riportate nella citata circolare del C.N.G., ha concordato circa la sussistenza di competenza esclusiva del geologo per l'esecuzione della relazione idrogeologica e ha riconosciuto la competenza concorrente in materia di relazioni idrologiche ed idrauliche. Da tale premessa ha, però, concluso, che *“la figura del geologo non potrà risultare la sola partecipe alla composizione dello studio, fermo restando quella dell'ingegnere con la sua specifica competenza”*.

Si chiarisce di seguito l'effettiva portata giuridica del concetto di *“competenza concorrente”*.

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO

Premessi i fatti sopra riportati, si formulano le seguenti osservazioni in punto di diritto.

a) Quanto al concetto di “competenza concorrente”.

La fattispecie in oggetto può inquadrarsi nell'ambito di quanto recentemente disposto dal D. Lgs. del 2.02.2006, n° 30 recante *“ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della Legge 5.06.2003, n° 131”*. In particolare, tale decreto legislativo, all'art. 3, stabilisce che *“l'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale”*.

Da questa norma deriva dunque che la riserva di attività professionale riguarda la materia di competenza esclusiva del professionista, i cui contenuti debbono essere rinvenuti nelle specifiche disposizioni di legge formulate per ciascuna categoria professionale. Per quel che concerne i geologi il primo comma dell'art. 3 della legge 3.02.1963, n° 112 identifica l'oggetto della professione mediante un'analitica individuazione delle attività che la categoria è chiamata a svolgere in via esclusiva. Il successivo secondo comma contiene poi una c.d. *“norma di chiusura e salvaguardia”* in virtù della quale l'elencazione di cui al primo comma non esaurisce il novero delle prestazioni consentite alla categoria, giacché i geologi potranno esercitare ulteriori attività professionali contemplate da altre e successive norme (*“l'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti”*). Con particolare riguardo al secondo comma risulta, dunque, come nell'ambito dell'ordinamento possano sussistere fattispecie di competenze professionali c.d. *“concorrenti”* o *“miste”*: ad esempio tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario contenzioso e nel settore della redazione ed assistenza ai contratti; tra biologi, chimici e medici nell'ambito delle analisi chimiche; tra ingegneri e geometri nella progettazione delle modeste costruzioni; tra ingegneri ed architetti nel settore di determinate e specifiche tipologie di progettazione; tra ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane; tra ingegneri e geologi nei settori della geotecnica; dell'idrologia e dell'idraulica; etc.

Occorre, pertanto, definire la questione della competenza concorrente, allorquando, in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, può sussistere la coincidenza di concorrenti libere attività anche tra soggetti rientranti in differenti categorie professionali.

*** **

Con riguardo a quanto sopra si rileva anzitutto come soccorra anche giurisprudenza amministrativa e di legittimità che si ritiene di dover riportare in ordine cronologico.

T.A.R. Toscana - Sez. I^a - sentenza del 24.07.1998, n° 463. Il T.A.R. ha stabilito che *“ai sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile un'area di competenza non esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto disattesa l'interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso canone di esclusività monopolistica”*.

T.A.R. Lazio - Sez. I^a - sentenza del 26.09.2000, n° 7400. Il T.A.R. ha stabilito che *“la tariffa professionale è di per sé inidonea a determinare la sfera della competenze esclusiva delle singole professioni intellettuali, spettando tale compito alla legge, e ciò in quanto, nella tariffa ben possono essere elencate anche le cosiddette zone di attività mista, e cioè comuni a diverse professioni”*.

Consiglio di Stato - Adunanza Generale del 2.06.1994 - parere n° 154/1994, attinente specificatamente la professionalità geologica. Il Consiglio di Stato ha affermato che *“la distinzione fra la sfera professionale dell’ingegnere e quelle del geologo non esclude che vi siano talune marginali interferenze e sovrapposizioni; e cioè che vi siano atti che legittimamente possono essere compiuti tanto dall’uno, quanto dall’altro professionista. E’ questo, a ben vedere, un fenomeno comune a molte altre professioni, e che è inevitabile dal momento che alle più antiche e tradizionali professioni legalmente disciplinate (avvocato, medico, ingegnere, farmacista ...) altre se ne sono aggiunte (commercialista, biologo, geologo, odontoiatria, consulente del lavoro ...) ponendosi in un rapporto di contiguità o di specialità rispetto a quelle tradizionali aree disciplinari. Pertanto, così come è possibile, pur nell’evidente diversità fra la professione dell’avvocato e quelle del commercialista o del ragioniere, che vi siano determinati atti in ordine ai quali sussiste indifferente la competenza dell’una o dell’altra figura, così è possibile che avvenga nel caso dell’ingegnere civile e del geologo”*.

Consiglio di Stato - Sez. IV^a - sentenza dell’8.10.1996, n° 1087. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che *“nella tariffa ben possono essere elencate attività comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all’iscritto, ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti”*.

Cons. Giust. Amm. Sic. - Sezione consult. - sentenza del 14.06.1999, n° 254. Il Consiglio della Giustizia Amministrativa Siciliano ha statuito che *“nel caso in cui sia prevista la competenza professionale concorrente di più professionisti, nulla vieta che un’attività compresa in tale competenza possa essere richiesta indifferente all’uno o all’altro professionista; pertanto, non è illogico chiedere ad un ingegnere un’attività che potrebbe essere affidata ad un chimico o a persone aventi altre qualifiche o competenze professionali”*.

Consiglio di Stato - Sez. V^a - sentenza del 3.08.2004, n° 5417. Il Consiglio di Stato ha statuito che *“il libero professionista può anche svolgere attività comuni alla competenza di altri professionisti, a condizione che tali attività siano state oggetto dell’esame di abilitazione professionale e che la legge non le riservi esclusivamente ad altre categorie di professionisti”*.

Consiglio di Stato - Sez. II^a - sentenza del 19.01.2005, n° 797. Il Consiglio di Stato ha statuito che *“l’affidamento dell’incarico di redigere uno strumento urbanistico (come piano regolatore o regolamento edilizio) a professionista laureato in urbanistica è legittimo, non essendo necessario a tal fine (né preclusivo in contrario) l’iscrizione in appositi albi professionali (degli ingegneri o architetti, ovvero, a più limitati fini, degli agronomi) e non sussistendo nell’ordinamento la riserva di attività pianificatoria quale competenza esclusiva degli ingegneri ed architetti”*.

Corte di Cassazione - Sez. III^a Civile - sentenza del 7.07.1999, n° 7023. La Suprema Corte ha affermato che *“il libero professionista può compiere anche attività comuni all’area di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette attività:*

- a) abbiano formato oggetto dell’esame di abilitazione professionale;*
- b) non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre categorie professionali ...”*.

L’orientamento giurisprudenziale della Cassazione, pertanto, ha integrato il requisito della mancanza di un’esplicita riserva di attività professionale con l’ulteriore elemento che le prestazioni oggetto della competenza concorrente rientrino nelle materie di esame per l’abilitazione professionale.

Tale orientamento - come sopra riportato - è stato poi condiviso dal Consiglio di Stato (vedasi sentenza n° 5417/2004).

b) Quanto al concetto di “competenza concorrente” nel caso di specie.

La Regione interessata alla questione ha riconosciuto sia la piena ed esclusiva competenza del geologo per l'esecuzione della relazione idrogeologica sia la competenza concorrente del geologo e dell'ingegnere idraulico nella redazione delle relazioni idrologiche ed idrauliche, concludendo, per questa ultima parte, che “la figura del geologo non potrà risultare la sola partecipe alla composizione dello studio, fermo restando quella dell'ingegnere con la sua specifica competenza”, con ciò ritenendo che la competenza concorrente del geologo comporti **necessariamente** l'assistenza - e quindi “l'atto di concerto” - dell'ingegnere idraulico nella redazione degli elaborati. È evidente come una siffatta interpretazione confonda la fattispecie giuridica della “competenza professionale concorrente” con quella del “concerto obbligatorio” tra differenti professionisti nella redazione di atti professionali per i quali invece è prevista la semplice concorrenza. Ovvero la fattispecie di competenza professionale concorrente non comporta, né può comportare, in punto di diritto, che ciascuna relazione sia firmata da ambedue o da tutti i professionisti interessati, bensì che quella determinata attività tecnico-professionale possa essere svolta **in autonomia** dall'uno e dall'altro professionista che, dunque, sottoscriverà l'elaborato assumendone la relativa, individuale, responsabilità.

Il concetto di competenza concorrente prevede, dunque, che, in assenza di esplicita riserva di legge, una determinata prestazione possa essere eseguita da differenti figure professionali secondo uno schema di **competenza alternativa**, ove la prestazione in oggetto possa essere eseguita indifferentemente da un professionista rispetto ad un altro.

*** **

Ciò premesso, nel caso di cui trattasi, non può riconoscersi la competenza concorrente del geologo e dell'ingegnere idraulico riguardo a specifiche materie, per poi stabilire, illegittimamente, una sorta di primato dell'ingegnere idraulico nell'ambito delle stesse materie, nel senso di non consentire al geologo di redigere una relazione in piena autonomia e senza la contestuale sottoscrizione dell'ingegnere.

Avuto riguardo a quanto sopra, si ritiene che le osservazioni formulate possano essere utili per una corretta e legittima interpretazione del concetto di “competenza professionale concorrente”.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

